

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 57-48059/2009

OGGETTO: Progetto: “*Modifica ed ampliamento impianto gestione rifiuti*”

Proponente: Pegaso s.r.l.

Comune: Santena (TO)

Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Improcedibilità dell’istanza

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 05/08/2009 la società Pegaso s.r.l. (di seguito denominata Pegaso) con sede legale in Carmagnola (TO) Via Industria Novanta n. 17, Partita IVA 09602170012, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di modifica/ampliamento di un’opera esistente consistente nel "*Modifica ed ampliamento impianto gestione rifiuti*" in quanto da tale modifica l’impianto si ritrova a rientrare nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.: "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 17/09/2009 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l’istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 29/10/2009 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio;
- in data 03/11/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall’art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

Rilevato che:

- la sede operativa della Società Pegaso si trova nel Comune di Santena (TO) con accesso da Via Quaglia per l'area, di circa 4000 mq, autorizzata alla gestione rifiuti, e dalla SS 29 Torino-Asti per l'area, di circa 6000 mq di cui 2000 mq di capannone, per l'area oggetto di ampliamento e non ancora autorizzata;
- la Pegaso si occupa della gestione di rifiuti con la messa in riserva (operazione di recupero R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi (capacità massima di stoccaggio di 167 t);
- il progetto proposto prevede in estrema sintesi:
 - ✓ l'aumento della capacità massima di stoccaggio di 1265 t;
 - ✓ la ridefinizione del layout aziendale mediante l'ampliamento dell'area di gestione rifiuti, coinvolgendo un'area dell'impianto non ancora autorizzata composta da un capannone industriale e dal piazzale prospiciente;
 - ✓ l'inserimento di nuovi rifiuti pericolosi tra quelli in gestione;
 - ✓ l'inserimento di operazioni di trattamento (operazioni di recupero R4, R5 ed R11 cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006) finalizzate al recupero finale di materia prima seconda in parte da commercializzare ed in parte da utilizzarsi in loco per la realizzazione di prodotti finiti;

Considerato che:

L'istruttoria condotta ha consentito l'evidenziazione di quanto di seguito elencato:

- con D.G.P. n. 390 del 19/10/2004 è stata rilasciata alla Società Gamberoni s.r.l., autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i., ora art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per svolgere, sul sito in esame, attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi per una capacità massima di stoccaggio di 167 t;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti n. 14-730403/2007 del 30/07/2007 è stata volturata l'autorizzazione alla Società Pegaso s.r.l.;
- in data 29/10/2008 è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di Santena congiuntamente al NOE ed all'ARPA di Torino dal quale è emerso che:
 - l'area autorizzata alla gestione rifiuti con accesso da Via Quaglia risulta occupata per la quasi totalità da rifiuti di varia natura sia racchiusi in container sia depositati al suolo in cumuli, costituiti da: rifiuti di imballaggi misti, in container e sfusi, rifiuti di imballaggi metallici pressati, polveri e scorie di ferro, in container e big bags, fibre tessili in big bags, sfridi metallici derivanti da triturazione pneumatici usati, pneumatici usati, è inoltre risultato che presso l'area vengano svolte attività di lavorazione delle polveri di ferro impastandole con acqua formando dei blocchi cilindrici, di cui non è chiara la destinazione;
 - l'area con accesso dalla SS 29 Torino Asti, non autorizzata alla gestione rifiuti, è utilizzata per il deposito di un ingente quantitativo, parte all'esterno e parte all'interno del capannone, presente sull'area, di rifiuti speciali costituiti da: scarti di triturazione pneumatici, fibre tessili, imballaggi metallici, ecc.;
 - all'interno sono inoltre presenti macchinari per la separazione del metallo (presente nei pneumatici triturati) dai residui di gomma presenti e la successiva pressatura "bricchettatura";
 - risulta evidente la commistione fra i rifiuti, un'organizzazione del deposito tale da non consentire una agevole movimentazione dei rifiuti stoccati in cumuli, il notevole

- quantitativo degli stessi in deposito rispetto all'autorizzato e la presenza di diversi macchinari privi di autorizzazione;
- per entrambe le aree non risulta presentato il Piano di Gestione delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.;
 - a seguito di tale sopralluogo le aree sono state poste sotto sequestro giudiziario, con inoltro di comunicazione di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti n. 19-1290/2009 del 15/01/2009 la Società Pegaso è stata diffidata a provvedere a ricondurre l'attività a quanto prescritto nell'atto autorizzativo;
 - in data 29/10/2009 personale di questo Servizio, congiuntamente a personale del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e della SMAT ha effettuato un sopralluogo istruttorio in relazione alla proposta di progetto presentata da Pegaso ed è stato evidenziato quanto segue:
 - si è verificata la presenza ancora consistente dei rifiuti, stoccati in modo difforme dalle prescrizioni ;
 - nell'area con accesso da Via Quaglia è risultata la presenza sul piazzale di ulteriori due cumuli di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) che precludono ulteriormente la possibilità di movimentazione nell'area;
 - l'art. 208 comma 13 del D.Lvo 152/2006 dispone che: *“quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata”*;
 - la società Pegaso, pur a fronte della dilazione dei termini di adeguamento non ha, ad oggi, rispettato le prescrizioni in ordine alle modalità ed all'organizzazione del deposito, nonché in ordine alla movimentazione dei rifiuti stessi, come richiamate nell'atto di diffida n. 9 – 1290/2009 del 15/01/2009;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti n. 312-47112/2009 del 30/11/2009 è stata sospesa, a far data dalla conoscenza dell'atto, e per un periodo pari a 120 gg., l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla società Pegaso disponendo inoltre che in tale periodo la società possa operare limitatamente all'esecuzione di quelle operazioni che consentano l'allontanamento dei rifiuti non autorizzati e il contestuale adeguamento delle modalità gestionali in ottemperanza alle prescrizioni già fissate nell'atto di diffida n. 9 – 1290/2009 del 15/01/2009;

Considerato inoltre che:

- la valutazione tecnica del progetto presentato non può, in questo caso specifico, essere disgiunta da una valutazione della situazione pregressa dell'impianto, in quanto nel merito effettua una valutazione di carattere territoriale che, a tutti gli effetti, deve essere considerata quale componente ambientale in una procedura di VIA;
- non è pertanto possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- non sussistono allo stato attuale i presupposti per un'ampliamento dell'attività in quanto, come in precedenza evidenziato:
 - l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla società Pegaso è stata sospesa;
 - l'impianto deve essere adeguato alle modalità gestionali in ottemperanza alle prescrizioni già fissate nell'atto di diffida n. 9 – 1290/2009 del 15/01/2009;
 - sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- è pur vero che l'obiettivo principale della *“fase di verifica”* è decidere se il progetto in argomento debba essere sottoposto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale

ovvero venga escluso dalla stessa, ma si ritiene che la situazione del caso in esame e a fronte delle valutazioni istruttorie effettuate, siano allo stato attuale motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;

- si ritiene comunque che, nel momento in cui verranno fornite garanzie sulle capacità tecniche e gestionali secondo quanto stabilito dalla normativa specifica di settore, una volta adeguato l'impianto alle modalità gestionali in ottemperanza alle prescrizioni già fissate nell'atto di diffida n. 9 – 1290/2009 del 15/01/2009 ed una volta chiarita la posizione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, si potrà accogliere e valutare un'istanza riferita ad un progetto di ampliamento e modifica dell'impianto;
- per quanto riguarda i rifiuti stoccati nell'area non autorizzata alla gestione rifiuti si ritiene, fatte salve altre decisioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, che dal punto di vista ambientale sia preferibile un loro recupero *in situ* piuttosto che un trasporto verso altri impianti di recupero e/o di smaltimento;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge 241/90 ed smi “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- **l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 05/08/2009 dalla società s.r.l. con sede legale in Carmagnola (TO) Via Industria Novanta n. 17, Partita IVA 09602170012 relativa al progetto di “*Modifica ed ampliamento impianto gestione rifiuti*” a fronte delle problematiche emerse e dettagliate nella premessa del presente atto;
- **l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i.;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data 09/12/2009

SC

**Il Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**
Dott.ssa Paola Molina